

## **REGOLAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA**

**Approvato con determinazione n. 52 del 11.06.2013**

### **CAPO I**

#### **Acquisizione in economia di beni e servizi**

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
- Articolo 3 – Forme di esecuzione
- Articolo 4 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Articolo 5 – Casi e situazioni particolari
- Articolo 6 – Determinazione ed adeguamento dei prezzi
- Articolo 7 – Mercato elettronico
- Articolo 8 – Procedure
- Articolo 9 – Affidamento diretto
- Articolo 10 – Stipulazione del contratto
- Articolo 11 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Articolo 12 – Verifiche della regolare esecuzione

### **CAPO II**

#### **Lavori in economia**

- Articolo 13 – Tipologie di lavori eseguibili in economia
- Articolo 14 – Limiti di applicazione
- Articolo 15 – Lavori d'urgenza
- Articolo 16 – Lavori di “somma urgenza”
- Articolo 17 – Contratti misti
- Articolo 18 – Modalità di esecuzione
- Articolo 19 – Affidamento diretto
- Articolo 20 – Procedure di affidamento del cottimo fiduciario
- Articolo 21 – Contenuto del contratto di cottimo
- Articolo 22 – Stipulazione del contratto
- Articolo 23 – Varianti
- Articolo 24 – Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione

### **CAPO III**

- Articolo 28 – Disposizioni transitorie finali
- Allegato al regolamento (settori merceologici acquisibili in economia)



**CAPO I**  
**Acquisizione in economia di beni e servizi**

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila (di seguito, "USRA"), ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A..
3. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
4. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

**Art. 2**  
**Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, i settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell'allegato al presente regolamento, secondo i limiti di importo stabiliti dal Codice. L'USRA provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ufficio.
2. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A..

**Art. 3**  
**Forme di esecuzione**

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
  - a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente



utilizzando mezzi propri dell'USRA, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;

- b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

#### **Art. 4**

##### **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore.
2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

#### **Art. 5**

##### **Casi e situazioni particolari**

1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo previsto dal precedente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 6**

##### **Determinazione ed adeguamento dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.



**Art. 7**  
**Mercato elettronico**

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, si procede seguendo alternativamente due modalità:
  - a) ordini di acquisto diretto (oda): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
  - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (rdo): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

**Art. 8**  
**Procedure**

1. Nelle forniture di beni e prestazioni di servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, attraverso un'indagine di mercato. Il principio di rotazione non si applica qualora non siano reperibili un numero sufficiente di soggetti in grado di svolgere le prestazioni richieste o per altre motivate ragioni specificate dal responsabile del procedimento.
3. Qualora non vengano utilizzati i cataloghi elettronici del M.E.P.A.,



l'indagine di mercato è svolta previa pubblicazione sul sito dell'USRA, per almeno 5 giorni, di un apposito avviso. Tale avviso indica l'oggetto e le caratteristiche della prestazione richiesta e gli eventuali requisiti minimi richiesti ai soggetti per essere invitati a presentare l'offerta.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre. Dette offerte dovranno contenere, a pena di esclusione, anche la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici.
5. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

#### **Art. 9**

##### **Affidamento diretto**

1. Per le acquisizioni di forniture e di servizi in economia di importo inferiore al limite di euro 40.000,00, per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità del prezzo secondo modalità comunque documentabili.

#### **Art. 10**

##### **Stipulazione del contratto**

1. I contratti per le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia affidati tramite affidamento diretto possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata.
2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.

#### **Art. 11**

##### **Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le acquisizioni di beni e di servizi di cui all'articolo che precede sono richiesti mediante ordine scritto o, in alternativa, accettazione dell'offerta.
2. L'ordinazione deve contenere:
  - la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed Iva;



- ogni altra indicazione ritenuta utile.
- 3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
- 4. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura del bene o della prestazione del servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

**Art. 12**  
**Verifiche della regolare esecuzione**

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

**CAPO II**  
**Lavori in economia**

**Art. 13**  
**Tipologie di lavori eseguibili in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo e di seguito integralmente richiamate. Solo con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono, inoltre, ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
  - lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
  - lett. b) manutenzione di opere e impianti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà dell'USRA e/o in uso all'USRA;
  - lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza: interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica, specialmente attinenti



- ai danni derivanti dal sisma del 2009;
- lett. d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti: demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d'opera; scavi, sondaggi e indagini ambientali; prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche; indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
  - lett. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

#### **Art. 14** **Limiti di applicazione**

1. È fatto divieto di frazionare artificialmente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 13.

#### **Art. 15** **Lavori d'urgenza**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del procedimento o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.

#### **Art. 16** **Lavori di "somma urgenza"**

1. In circostanze di "somma urgenza" che non consentono alcuna dilazione, il responsabile del procedimento o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 15, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal responsabile del procedimento anche direttamente ad uno o più operatori

economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario.

3. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
4. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 17** **Contratti misti**

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o beni, trovano applicazione le disposizioni della presente Sezione se l'importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto come previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti.

#### **Art. 18** **Modalità di esecuzione**

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati:
  - a) in amministrazione diretta nei casi in cui il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al comune. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore ad euro 50.000,00;
  - b) con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi.

#### **Art. 19** **Affidamento diretto**

1. Per i lavori in economia di importo fino a 40.000,00 euro si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità del prezzo secondo modalità comunque documentabili.

#### **Art. 20** **Procedure di affidamento del cottimo fiduciario**

1. Per i lavori in economia di importo superiore a 40.000,00 si procede tramite procedura negoziata effettuata previa determina a contrarre, mediante lettera





di invito da inviare ad almeno 5 operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e rotazione.

2. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal responsabile del procedimento.
3. Come criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più basso.
4. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.
5. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.
6. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati sul sito internet dell'USRA.

#### **Art. 21**

##### **Contenuto del contratto di cottimo**

1. Il contratto di cottimo deve indicare:
  - l'elenco dei lavori;
  - i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
  - le condizioni di esecuzione;
  - il termine di ultimazione dei lavori;
  - le modalità di pagamento;
  - le penalità in caso di ritardo;
  - il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
2. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo.

#### **Art. 22**



### **Stipulazione del contratto**

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall'aggiudicatario e dal responsabile del procedimento.
2. Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto dal responsabile del procedimento, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.

#### **Art. 23**

#### **Varianti**

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva.
2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

#### **Art. 24**

#### **Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione**

1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti nell'ipotesi di contabilità semplificata.

#### **Art. 28**

#### **Disposizioni transitorie finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso e della relativa determinazione di approvazione sul sito istituzionale dell'USRA.



**ALLEGATO AL REGOLAMENTO SETTORI MERCEOLOGICI  
ACQUISIBILI  
IN ECONOMIA**

- a) Servizi tecnici specialistici utili alla gestione dell'attività di ricostruzione, forniti in particolare da soggetti attivi durante la fase emergenziale;
- b) Libri, testi, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- c) Materiale di cancelleria e stampati;
- d) Rilegature di libri, pubblicazioni, registri, atti e documentazione amministrativi;
- e) Servizi di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, di copia, pubblicazione e distribuzione, di registrazione e trascrizione, di traduzione ed interpretariato;
- f) Spedizioni, imbustamenti, spese telefonico/telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento;
- g) Servizi peritali;
- h) Servizi e incarichi tecnici;
- i) Servizi legali e notarili;
- j) Servizi connessi all'attività di comunicazione e informazione, comprese le attività di redazione, elaborazione grafica, ufficio stampa e siti WEB;
- k) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione, spese per gare d'appalto in genere;
- l) Servizi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale e degli amministratori;
- m) Fornitura buoni pasto e somministrazione pasti al personale;
- n) Servizi assicurativi o brokeraggio e finanziari;
- o) Servizi di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- p) Servizi connessi al reclutamento, alla gestione e alla cessazione del personale;
- q) Servizi connessi alla gestione contabile, fiscale e al controllo di gestione;
- r) Noleggio, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori;



- s) Noleggio, acquisto e manutenzione di apparecchiature e materiale informatico ed elettroniche di vario genere, compreso l'acquisto, installazione, configurazione, assistenza e controllo di hardware, software e relativo materiale di consumo e la relativa assistenza e manutenzione;
- t) Servizi di monitoraggio, inserimento, controllo, elaborazione dati e di rilevamento, anche della soddisfazione dell'utenza;
- u) Servizi di personalizzazione, programmazione e gestione software;
- v) Servizi connessi ai sistemi audiovisivi e di videosorveglianza, fotografici, telefonici, di telecomunicazione e di telerilevamento;
- w) Noleggio e acquisto di arredi, attrezzature e materiali vari e relative riparazioni;
- x) Servizi di gestione e manutenzione di impianti elettronici e tecnologici e verifiche previste per legge;
- y) Acquisto e manutenzione di mezzi e autoveicoli e servizi connessi;
- z) Acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto comunali;
- aa) Servizi di trasporto;
- bb) Servizi di custodia e vigilanza di immobili/aree;
- cc) Pulizia di immobili e acquisto di materiali per pulizia, disinquinamento, disinfestazione, medicinali e materiali sanitari, spese per accertamenti igienicosanitari, acquisto manutenzione e noleggio di materiale ed attrezzature destinate al soccorso e servizi analoghi;
- dd) Sgombero neve e fornitura di beni e servizi connessi;
- ee) Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione o che siano previsti da normative sopravvenute, cui l'ente è tenuto ad uniformarsi;
- ff) Servizi di aggiornamento catastale e servizi di accatastamento.